CONVENZIONE

TRA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE – NUCLEO PNRR STATO - REGIONI

(di seguito denominato DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni)

E

ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO

(di seguito denominata Parco)

Codice CUP: I71G22000070001

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con notaLT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Misura 2 (M2 — Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (C1 — Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.2 (Green Communities) del PNRR è finalizzata a sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, reca: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, reca: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. è relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 individua gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 ottobre 2021, n. 21, reca "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 29 ottobre 2021 ha ad oggetto «Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)- Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
- l'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, "Istituzione del Nucleo PNRR Stato - Regioni", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, reca «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 31 del 14 dicembre 2021 ha ad oggetto «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target»;
- il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 30 marzo 2022 registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2022 n. 942, individua le tre "Green Communities Pilota" che costituiscono il modello di riferimento per la definizione del corrente avviso per la selezione delle 30 Green Communities di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 (M2 -Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.2 (Green Communities);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, il Piano Operativo approvato in data 10/08/2022 con Nota del DARA – Nucleo PNRR Stato – Regioni, acclarata al protocollo dell'ente DAR-0013132-P-10/08/2022, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 2
Soggetto Attuatore

1. È individuato quale Soggetto attuatore il Parco beneficiario del Progetto finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura M2C1- 3.2;
2. A tale scopo sono attribuite al Parco risorse complessive pari ad € 2.000.000,00.

Art. 3
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto *Grande anello del Parco* nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2;
2. La presente Convenzione definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Art. 4
Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel Piano Operativo **(di seguito "Piano")** dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel Piano, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo Piano con le modalità di cui all'art.1, comma 2, della presente Convenzione. In ogni caso tutte le predette azioni del progetto dovranno essere completate entro il 31 marzo 2026. La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese all'Amministrazione centrale dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026.

Art. 5
Avvio delle attività

1. Come stabilito dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal

predetto Regolamento e che siano:

- assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Ai fini del riconoscimento della spesa, in fase di rendicontazione verranno prese in considerazione, esclusivamente le spese successive all'approvazione del Piano purché afferenti a progetti avviati, ossia almeno con data di aggiudicazione successiva al 1° febbraio 2020.

Art. 6
Obblighi del Soggetto Attuatore

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a:

1. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto - legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
2. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
3. disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, nonché della capacità economico-finanziaria necessarie per portare a termine il Progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestones e targets associati;
4. assicurare che i costi del Progetto presentato non sono finanziati da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del medesimo articolo e che i medesimi costi degli interventi proposti per il finanziamento di cui alla presente domanda non sono finanziati da fondi nazionali, regionali o locali, nonché il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
5. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione Europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile nella Descrizione delle funzioni e delle procedure;
6. dare piena attuazione al Progetto così come illustrato nel Piano, approvato dal DARA Nucleo PNRR Stato-Regioni, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma delle attività e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al Progetto;

7. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
8. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni;
9. adottare il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni;
10. caricare sul sistema informativo *Regis*, sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato e adottato dall'Amministrazione responsabile, i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del DARA – Nucleo PNRR Stato – Regioni;
11. provvedere, in conformità all'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/241, alla raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati;
12. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni;
13. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica che verrà adottata dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni;
14. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto - legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
15. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;

16. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto - legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
17. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto - legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
18. ad inoltrare le Richieste di pagamento al DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
19. garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
20. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni;
21. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
22. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta del DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
23. assicurare il perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e ambientale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;
24. attuare il Progetto in modo da garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 25% del costo totale dell'investimento sostenuto dal RRF, e che siano inseriti requisiti di ammissibilità e/o premiali in adempimento alle disposizioni del Decreto Interministeriale 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionale, nonché di inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";
25. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Progetto è

finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione Europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni e per tutta la durata del Progetto;

26. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del Progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso DARA in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 7

Obblighi in capo all' Amministrazione responsabile

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni si obbliga a:

1. garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
2. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
3. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dal DARA – Nucleo PNRR Stato – Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto - legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
4. informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
5. informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
6. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 8
Procedura di rendicontazione della spesa e dei target

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal DARA – Nucleo PNRR Stato - Regioni, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall'Amministrazione responsabile e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dal DARA – Nucleo PNRR Stato – Regioni;
3. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo del DARA– Nucleo PNRR Stato - Regioni. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 9
Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate nel Decreto Ministeriale del 30 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2022 n. 942, ovvero: un anticipo pari al 40% dell'importo totale del finanziamento previa presentazione del piano di attuazione; uno stato di avanzamento dei lavori pari al 40% dell'importo totale del finanziamento; un saldo pari al 20% dell'importo totale del finanziamento.
2. Ai fini dell'erogazione della seconda tranche del 40 % dell'importo totale del finanziamento, il Parco presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Nucleo PNRR Stato-Regioni, una puntuale e documentata rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento nonché delle spese e dei costi effettivamente sostenuti, in coerenza con quanto previsto nel piano.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il Parco trasmette al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Nucleo PNRR Stato-Regioni, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata da una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento

degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi effettivamente sostenuti.

4. In caso di mancata corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel piano, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie condivise e autorizzate dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Nucleo PNRR Stato-Regioni, le spese relative alle parti del piano modificato non verranno riconosciute.

Art. 10
Variazioni del progetto

1. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al Piano che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni;
2. Il DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Piano non autorizzate;
3. Il DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore;
4. Le modifiche al Piano non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Art. 11
Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 30 marzo 2022 registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2022 n. 942.

Art. 12
Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni a recuperare le somme indebitamente corrisposte;
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 13
Risoluzione di controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14
Risoluzione per inadempimento

1. Il DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione responsabile degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 15
Diritto di recesso

1. Il DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 16
Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
   - convenzione, obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it, del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
   - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica istituzionale all'indirizzo affariregionali.nucleopnrr@governo.it, con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
   - comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale all'indirizzo affariregionali.nucleopnrr@governo.it.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Art. 18
Efficacia

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

DARA Nucleo PNRR Stato – Regioni
Il Coordinatore
Dott. Giovanni Bocchieri

Firmato digitalmente da
BOCCHIERI GIOVANNI
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ente Parco Sirente Velino
Il Presidente
Sig. Francesco D'Amore

Firmato digitalmente da: FRANCESCO D'AMORE
Ruolo: PRESIDENTE
Organizzazione: Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Data: 16/09/2022 09:45:31